

PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027

Priorità 2 - Sostenibilità Ambientale

Azione 2.2.7.2 - Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano

BO2.2.7.2.A - Impronta Verde e Neutralità Climatica

BO2.2.7.2.a.9 - Riqualificazione dello spazio pubblico all'interno del Villaggio Due Madonne

CUP: **F38E24000100007**

Cod. int.: **6903**

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

TITOLO I – PARTE GENERALE

Art. 1 – PREMESSA

Il presente Capitolato prestazionale del Comune di Bologna è redatto in conformità al D.Lgs. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", successive modifiche ed integrazioni e relativi Decreti Ministeriali applicativi, ed al D.Lgs. 209/2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", con le sole integrazioni ritenute necessarie per rendere il contratto d'appalto più aderente alle concrete esigenze funzionali del Comune di Bologna, che dell'opera è la Stazione Appaltante.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Nel presente capitolato viene indicato col nome di "affidatario" l'operatore economico al quale sia aggiudicato l'appalto; col nome di "Amministrazione" il Comune di Bologna; con "D.E.C." l'ufficio della Direzione tecnica esecutore del contratto incaricato dalla Stazione Appaltante.

Art. 3 – CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

L'affidatario è tenuto alla conoscenza di tutte le norme vigenti, così come indicato dal presente capitolato, nonché degli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto. L'affidatario deve inoltre recarsi sul luogo di esecuzione del servizio per prendere conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio, salvo che non sia diversamente stabilito dall'Amministrazione.

Art. 4 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI

L'oggetto del presente affidamento rientra nelle progettualità del Comune di Bologna approvate e cofinanziate dall'Unione europea - Fondi Strutturali e di Investimento Europei, nell'ambito del Programma Nazionale Città Metropolitane e città medie sud 2021-2027.

Trattandosi di procedura di affidamento riguardante investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con fondi strutturali, ai sensi di quanto stabilito all'art. 225, co. 8 D.Lgs. 36/2023, costituiscono cornice normativa di riferimento le disposizioni di cui al D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021, il D.L. 13/2023 conv. L. 41/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Programma, nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Ciò premesso, l'affidatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza di tutte le norme vigenti al momento dell'indizione dell'appalto, stabilite oltre che dal presente foglio condizioni, dal seguente elenco, che si ritiene a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. D.Lgs. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" modifiche e integrazioni, per quanto vigente;
- b. tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa;
- c. tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.; D.P.R. 302/56; D.P.R. 303/56 art. 64; L. 123/07 e successive modifiche; D.Lgs. 17/2010; art.2087 del Codice Civile; D.Lgs. 106/09);
- d. leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;
- e. disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Legge 12 marzo 1999 n.68 e ss.mm.ii. sul lavoro dei disabili;
- f. leggi e dai patti sindacali;
- g. Decreti attuativi dell'art 57 del D.Lgs 36/2023 in materia di "criteri ambientali minimi";
- h. Decreto Ministeriale del MIBACT 154/2017 smi, Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii.; Decreto Ministeriale del 17/01/2018 Norme tecniche per le Costruzioni, relativa Circolare Esplicativa del 21/01/2019 e Linee guida per edifici vincolati DPR del 2011;
- i. Decreti CAM laddove applicabili:
 - a. Affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di

- arredi per esterni (adottati con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2023 - in vigore dal 20 luglio 2023);
- b. Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022);
 - c. Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017);
 - d. Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (approvato con DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).

I riferimenti normativi previsti dal presente capitolato prestazionale di articoli di legge abrogati, modificati o sostituiti per effetto di disposizioni legislative vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto si intendono automaticamente aggiornate alle disposizioni vigenti.

L'affidatario è inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

TITOLO II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 5 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Secondo quanto stabilito dal presente Capitolato speciale prestazionale, il servizio ha per oggetto la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021 - 2027 - IMPRONTA VERDE E NEUTRALITÀ CLIMATICA - BO2.2.7.2.A - RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL VILLAGGIO DUE MADONNE (cod. int. 6903).

Le prestazioni oggetto del presente affidamento devono essere svolte – per la parte di relativa spettanza – con modalità idonee a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”, ossia con valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all'art. 17, Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, i principi trasversali nel rispetto delle specifiche norme in materia, e ove applicabili gli ulteriori principi trasversali di cui alla specifica fonte di finanziamento, nonché le apposite disposizioni previste nei documenti a base dell'affidamento.

La prestazione dovrà essere altresì conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, laddove applicabili.

ART. 6 - AMMONTARE DEL SERVIZIO

L'importo complessivo del servizio ammonta, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, a € **85.777,29**.

Il corrispettivo è stato calcolato secondo le modalità determinate dall'allegato al Codice I.13, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), di cui alle disposizioni dell'articolo 41 co. 15 D.Lgs. 36/2023.

L'importo risultante dal calcolo effettuato con le modalità sopra descritte, pari a € 93.236,18 è stato altresì ridotto nella misura dell'8% da parte del Rup come da art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai compensi previsti per le prestazioni.

In considerazione di quanto sopra l'operatore economico è tenuto a compilare e sottoscrivere digitalmente la busta virtuale "offerta economica" nella quale dovrà indicare il prezzo preimpostato (valore a base d'asta) pari ad euro € 85.777,29, senza offrire alcun ribasso.

In considerazione di quanto sopra non viene richiesta formulazione di ribasso, ma mera accettazione.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (Art. 120, co. 9, D. lgs. 36/2023): qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'affidamento è pari ad € 102.932,75, al netto di IVA e/o altri oneri, così suddiviso:

- Importo dell'affidamento: € 85.777,29
- Importo massimo del quinto, in caso di variazioni in aumento: € 17.155,46.

ART. 7 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ED ELABORATI RICHIESTI

Il presente servizio prevede la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di riqualificazione dello spazio pubblico all'interno del Villaggio Due Madonne, per un importo lavori presunto di euro 995.000,00.

Situato all'estremità est della città di Bologna, nei pressi del confine con San Lazzaro di Savena, il quartiere costituisce uno degli insediamenti a cui è affidata l'espansione suburbana della città nel corso dei primi anni Cinquanta. La costruzione fu suddivisa in due momenti: la prima fase terminò nel 1957, la seconda interessò il periodo 1958-1960 ed estese l'iniziale superficie, ad un'area posta a nord-ovest.

Più recentemente, l'area è stata interessata da importanti cambiamenti edilizi quali la realizzazione di un nuovo supermercato vicino alla Via Emilia, che ha impattato sulle attività commerciali di vicinato che si affacciano sulla piazza centrale e che erano già in sofferenza precedentemente, e la costruzione di tre nuovi edifici a torre di 11 piani ad uso residenziale in sostituzione di un vecchio capannone industriale a un piano, la cui differenza di scala rispetto agli edifici preesistenti vicini e l'aumento di carico urbanistico risultano essere significativi.

Allo stato attuale, si rileva come la maggior parte delle superfici del Villaggio siano impermeabili, costituite prevalentemente da asfalto o da pavimentazione in autobloccanti, e come la vegetazione sia estremamente frammentata. In particolare, la principale componente vegetale del comparto è rappresentata da alberature, anche di modeste dimensioni, che risultano però sacrificate sia per quanto riguarda lo spazio a terra che il possibile sviluppo della chioma, a causa della vicinanza con pavimentazioni ed edifici. Lo strato arbustivo è rappresentato quasi esclusivamente da siepi formali monospecifiche dallo scarso valore ecologico, o da singoli esemplari e piccole aiuole inseriti prevalentemente a fini ornamentali. Un ulteriore elemento a sfavore della creazione di corridoi ecologici continui è rappresentato dall'insistenza della maggior parte delle specie vegetali, arboree ed arbustive, in proprietà private, che rende quindi ulteriormente difficile la possibilità di connessione dell'infrastruttura verde.

In particolare, per quanto riguarda piazza Lambrakis, si rileva come il continuo uso e l'elevata frequentazione di questi spazi hanno fatto sì che gran parte delle superfici a prato scomparissero, diventando di fatto terreno battuto; questo meccanismo ha anche provocato un'importante perdita di contrasto tra le superfici minerali e vegetali, nonché la una significativa riduzione della permeabilità del terreno e del valore ecologico ed ecosistemico della quasi totalità dell'area.

L'obiettivo del progetto è riqualificare alcuni spazi pubblici che si collocano nel comparto di edilizia residenziale del cosiddetto Villaggio Due Madonne. L'intervento mira a riqualificare gli spazi aperti intorno a piazza Lambrakis al fine di valorizzarne l'attrattività, la funzionalità,

migliorarli dal punto di vista ambientale e valorizzare la connettività del Villaggio con il tessuto urbano circostante.

Gli obiettivi che il progetto intende perseguire riguardano:

- aumento delle superfici permeabili, sia minerali che vegetali;
- ricucitura verde delle connessioni esistenti tra piazza Lambrakis, la scuola, la fermata dell'autobus lungo la via Emilia a sud e gli edifici ad uso sociale (Salus Space, edificio via Mondolfo, campi sportivi) posti a nord dell'area, al fine di creare da una parte un corridoio ecologico a potenziamento delle funzioni ecosistemiche dell'area e dall'altra di aumentare la sicurezza stradale;
- riqualificazione e potenziamento ambientale della piazza centrale di fronte alla Chiesa e dello spazio stradale vicino alla scuola, al fine di aumentare il reticolo ambientale del quartiere e al contempo la fruibilità dell'area.

Per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo sia per la parte architettonica, impiantistica, che strutturale e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovrà svolgere le seguenti attività ai sensi del D.Lgs. 36/2023, del D.P.R. 207/2010 e della normativa specifica di settore e in particolare:

- Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, verrà redatto sulla base delle indicazioni del Quadro Esigenziale, conterrà tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi e dell'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri previsti, e comprenderà gli elaborati previsti all'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 ed altre norme, regolamenti, anche locali specifici per la fase in oggetto;
- Il progetto esecutivo di cui all'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, che definirà in ogni particolare l'intervento da realizzare, dovrà comprendere tutti gli elaborati necessari (relazioni, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, computo metrico estimativo, relazioni specialistiche e tutte le relazioni, piani, elaborati grafici) per l'approvazione del progetto esecutivo stesso da parte dell'Amministrazione comunale, per la successiva gara d'appalto e per l'esecuzione dell'opera previsti all'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 ed altre norme, regolamenti, anche locali specifici per la fase in oggetto.
- Nella redazione del progetto esecutivo il Professionista si atterrà ai pareri e autorizzazioni rilasciati in fase di progetto di fattibilità tecnica ed economica dalle Autorità preposte al controllo, aggiornando quindi gli elaborati finali alle eventuali prescrizioni di tali Autorità.
- Il progetto esecutivo, redatto nel rispetto del progetto di fattibilità tecnica ed economica e delle leggi e dei regolamenti vigenti, sarà validato dall'Amministrazione comunale o da suo Incaricato nel rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 ss. Mm, e il Professionista incaricato

per la progettazione architettonica e strutturale dovrà adeguare ed aggiornare il progetto esecutivo nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Verificatore.

Si specifica che il progettista architettonico/generale avrà l'onere di coordinare tra loro tutte le prestazioni specialistiche (strutturale, impiantistiche, ecc).

Gli elaborati richiesti sono:

Progetto di fattibilità tecnica ed economica (D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, art. 6, comma 7):

- relazione generale;
- relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- rilievi piano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- disciplinare descrittivo e prestazionale;
- relazione di sostenibilità dell'opera;
- verifica climatica in relazione all'adattamento ai cambiamenti climatici di cui ai principi dell'art. 2, paragrafo 42 del Regolamento UE 2021/1060 dettagliati nel documento "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01);
- verifica della conformità dei CAM;
- elaborati grafici delle opere;
- computo estimativo dei lavori;
- quadro economico di progetto;
- cronoprogramma;
- piano di sicurezza e di coordinamento del PFTE (D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, art. 15);
- piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Progetto esecutivo (D.Lgs. 36/2023, Allegato I.7, art. 22, comma 4):

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti;
- calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- quadro di incidenza della manodopera;
- cronoprogramma;
- aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo e quadro economico;

- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili.

L'affidatario è tenuto a fornire gli elaborati richiesti nei seguenti supporti e numero:

- una copia su supporto informatico editabile e PDF, utilizzando i software e l'elenco prezzi in uso presso il Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità del Comune di Bologna.
- Per la parte grafica, una copia su supporto informatico, tradotta in linguaggio standard DXF o DWG o IFC. Si precisa che i modelli digitali BIM, dovranno essere consegnati in formato aperto UNI EN ISO 16739:2016(IFC), oltre che in formato nativo.
- Tutti i documenti firmati su supporto informatico presentati dovranno essere obbligatoriamente consegnati anche nella copia analogica firmata digitalmente in formato CadES (p7m) o in formato PadES (pdf).
- Tutti i documenti firmati su supporto informatico presentati dovranno essere obbligatoriamente consegnati anche nella copia analogica cartacea firmata.

Si richiede inoltre di applicare le check list contenute nel manuale "Linee guida per i progetti inclusivi di genere a Bologna", prodotto nell'ambito del progetto "gender gap reduction in urban projects" sostenuto dalla Banca Europea per gli Investimenti, acquisito con deliberazione di Giunta PG n. 85485/2024.

Ulteriormente, è richiesto il supporto tecnico nella produzione di materiali utili a strutturare il percorso di co-progettazione con il coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder.

L'attività dovrà essere svolta in diretta collaborazione e sotto la guida di Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l'Innovazione Urbana, che coordinerà e realizzerà il percorso.

Si evidenzia che per tutte queste attività deve essere garantito il rispetto degli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione relativamente alle responsabilità dei Beneficiari previste dagli artt. 46, 47, 49 e 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

È richiesto l'inserimento sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, di una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito www.pnmetroplus.it alla sezione "identità visiva" 2021-2027 e nel sito <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/>

ART. 7 BIS- OBBLIGHI PER L'AFFIDATARIO

In conformità a quanto disposto dall'art. 102, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), laddove applicabili, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, l'affidatario si impegna, con le modalità presentate in sede di offerta, a garantire le pari opportunità generazionali e di genere, ex art. 47, co. 4 del D.L. 77/2021.

Oneri e obblighi dell'appaltatore relativi al PN METRO PLUS

L'Affidatario è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dalla fonte di finanziamento PN METRO PLUS, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito dell'intervento, che contempla l'Intervento oggetto del presente capitolato. In particolare, l'affidatario dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dai documenti di gara;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") e gli ulteriori principi di cui alla specifica fonte di finanziamento;
- provvedere alla trasmissione al Comune di Bologna di tutta la documentazione a comprova del conseguimento degli obiettivi specifici previsti, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di comprovare il conseguimento degli obiettivi previsti e associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente capitolato;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dalle Autorità di Controllo.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PN METRO PLUS, l'affidatario sarà altresì chiamato a risarcire il Committente per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a. fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Comune;
- b. violazione del principio DNSH.

Obblighi specifici dei programmi di finanziamento relativi al rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità:

1. [eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50)]

A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13 e/o di risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 18, l'affidatario che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021, è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro il termine di esecuzione della prestazione, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'affidatario di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dall'Unione Europea.

2. [eventuale se l'Appaltatore occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)]

A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13 e/o di risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 18, l'affidatario che occupa o occuperà un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, conv. L. 108/2021, deve consegnare al Comune, entro il termine di esecuzione della prestazione:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
- una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca

l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico).

La predetta relazione deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

3. L'affidatario nell'esecuzione del Contratto, a pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13 e/o di risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 18, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021, nelle percentuali e con le modalità indicate espressamente dall'articolo "clausole sociali di pari opportunità generazionali e di genere" dei documenti a base dell'affidamento.

Il Comune (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit) si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra

Obblighi specifici del PN METRO PLUS relativi al rispetto del DNSH

Trattandosi di intervento oggetto di finanziamento PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, il progetto dovrà garantire, in tutte le sue fasi, il rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH), ai sensi dell'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 sugli investimenti sostenibili.

Gli orientamenti tecnici della CE, espressi da ultimo nella Nota esplicativa EGESIF_21-0025-00 del 27/09/2021, hanno fornito agli stati Membri indicazioni circa le modalità con le quali valutare e rendere la dichiarazione di conformità al principio DNSH, a partire dall'approccio valutativo adottato nell'ambito del Recovery and Resilience Facility (RRF).

A livello nazionale, i documenti di riferimento principali per l'applicazione del principio DNSH sono:

- La Nota di orientamento predisposta dal Dipartimento Politiche di coesione in collaborazione con il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del 07/12/2021 – intitolata "Attuazione del Principio orizzontale DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM PRINCIPLE) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027" - che riprende traduce e integra i contenuti della nota EGESIF con particolare riferimento all'integrazione nella VAS.
- La "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo" (cd. DNSH)" - comprese le relative check list - allegate alla Circolare del 14 maggio 2024, n. 22 del Ministero dell'economia e delle finanze - predisposta e diffusa allo scopo di fornire alle Amministrazioni un supporto e un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH.

- La documentazione relativa alla valutazione DNSH del PNRR, consultabile a titolo esemplificativo sul sito "Italia Domani", sotto forma di nota divulgativa e schede di dettaglio recanti le motivazioni di conformità per singole misure di riforma o investimento.

Coerentemente a quanto disciplinato dagli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (2021/C 373/01) il progetto deve garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita. Pertanto, ai fini della progettazione, dovrà essere elaborata una valutazione della vulnerabilità climatica e del livello di rischio ad essa associato.

Tale analisi costituisce la base per identificare, valutare e attuare misure di adattamento mirate a ridurre il rischio residuo a un livello accettabile, da prevedere in fase di progettazione dell'intervento e/o nelle diverse fasi di gestione (manutenzione, monitoraggio, ecc.).

La fase di screening relativa alla resilienza climatica comporta:

- a) un'analisi della sensibilità, per individuare i pericoli climatici pertinenti al tipo di progetto specifico, indipendentemente dalla sua localizzazione;
- b) un'analisi dell'esposizione attuale e futura, per determinare quali pericoli climatici siano attesi in relazione alla localizzazione prevista per il progetto, sulla base della situazione attuale e di quella prevista in futuro, indipendentemente dalla tipologia di progetto;
- c) una combinazione delle due analisi, per arrivare alla valutazione della vulnerabilità dell'investimento ai cambiamenti climatici.

Per l'individuazione dei possibili rischi climatici rilevanti nel contesto del progetto si può fare riferimento alla classificazione riportata in Appendice A al Regolamento Delegato 2139/202110.

Per predisporre la documentazione analitica e progettuale suindicata, i progettisti potranno fare riferimento al Vademecum DNSH "Indicazioni operative per l'applicazione del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente nei progetti pubblici PNRR", in particolare al relativo Allegato 2 "Analisi del rischio climatico e individuazione delle soluzioni di adattamento e facsimile di relazione tecnica", in cui sono illustrati gli orientamenti tecnici della COM 373/2021 ed è proposto un fac simile di Relazione tecnica che può essere utilizzata dai progettisti per dimostrare che il progetto non arreca danno significativo all'obiettivo "adattamento ai cambiamenti climatici".

La Relazione tecnica sarà parte integrante del PFTE.

ART. 8 - MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA

L'affidatario dovrà rispettare tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81 del 9/04/2008.

ART. 9 – AGGIUDICAZIONE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - GARANZIE

Trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie europee ai sensi dell'art. 55 co.2 D.Lgs. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 32 giorni per la stipula del contratto previsto dall'art. 18 comma 3.

Si applicano, in materia di verifica sul possesso dei requisiti, le disposizioni dell'art. 99 del Codice, ed in particolare il comma 3-bis.

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e inerenti alla capacità tecnica ed economica eventualmente richiesti.

Disposta l'aggiudicazione, previa comunicazione all'affidatario, l'Amministrazione procederà alla stipula del contratto, previo assolvimento dell'imposta di bollo nella misura e modalità dovuta ai sensi dell'allegato I.4 al Codice, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Il professionista che espletterà le prestazioni, dovrà dotarsi di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, avente caratteristiche proporzionali all'oggetto della prestazione. Tale polizza andrà presentata alla stazione appaltante prima dell'avvio del servizio. La polizza dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

L'operatore economico affidatario deve essere munito della polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 36/2023 l'operatore economico affidatario, ai fini della stipula del contratto, è tenuto a presentare la fideiussione nella misura pari al 5%, conforme allo schema tipo di cui all'art. 106 ossia agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contemplate, dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che la Stazione appaltante eventualmente pagasse in più rispetto al dovuto.

La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

Ai sensi dell'art. 53, co. 4-bis, al presente affidamento non si applicano le riduzioni ex art. 106, co. 8 del Codice e gli incrementi ex art. 117, co. 2 del medesimo Codice.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo del 80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di verifica di conformità del contratto, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

Il pagamento della rata di saldo è subordinata alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

ART. 10 - ANTICIPAZIONE

Trattandosi di servizio che per sua natura prevede prestazioni di tipo intellettuale ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, il presente affidamento è escluso dall'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 D.Lgs. 36/2023.

Art. 11 – SPESE

Sono a carico dell'affidatario:

- le spese per l'uso, il consumo e il trasporto di attrezzi, utensili, apparecchiature e per il trasporto di personale;
- sopralluoghi, rilievi, controlli e misurazioni necessarie per il servizio;
- gli oneri per l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti integrativi locali), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulle assunzioni obbligatorie;
- l'affidatario svolgerà l'incarico tramite la propria struttura organizzativa e provvederà alla compilazione degli eventuali elaborati che richiedano la firma di professionisti iscritti ad albi professionali, firma legalmente valida ai fini delle responsabilità civili e penali, tramite Professionisti in possesso dei requisiti di legge richiesti; qualora l'affidatario reputi necessario avvalersi di collaborazioni esterne da parte di professionisti di sua fiducia, gli oneri derivanti da tali collaborazioni saranno a carico dello stesso affidatario;
- il rilascio di tutta la documentazione tecnica inerente il servizio, oltre alle eventuali certificazioni previste per legge;
- le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose, durante l'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per l'eventuale ripristino di opere o per il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi conseguenti a

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti da parte dell'affidatario;

- le spese relative alla stipulazione del contratto (in caso di scrittura privata), nonché i diritti di segreteria, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, le spese per tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e l'imposta di registro sul contratto (in caso di scrittura privata);
- le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative;
- misure e adempimenti, in materia di sicurezza sul lavoro, previsti dal D.Lgs. 81/2008 e le misure da adottare per l'eliminazione delle interferenze indicate sul Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) se previsto;
- Nel caso di professionista con regime forfettario, è a carico dell'appaltatore l'assolvimento del bollo sulla fattura emessa.

Sono a carico dell'Amministrazione:

- L'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) sul tipo di opere oggetto dell'appalto;
- eventuali spese e tasse per occupazione del suolo pubblico con oneri istruttori in carico all'affidatario.

ART. 12 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO - PROROGHE - PENALI

Il tempo utile per l'esecuzione del servizio è stabilito in:

- 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di avvio del servizio, risultante da apposito documento ai sensi dell'allegato II.14 al Codice, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (esclusi i tempi di acquisizione di pareri/nulla osta)
- 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di avvio del servizio, risultante da apposito documento ai sensi dell'allegato II.14 al Codice, per la redazione del progetto esecutivo (esclusi i tempi di acquisizione di pareri/nulla osta)

Ai sensi dell'art. 50 co. 6 D.Lgs.36/2023 dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata ai sensi dell'art. 17 co 8. D.Lgs. 36/2023, anche prima della stipula, per motivate ragioni.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9, quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nell'affidamento determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

Nel caso di consegna anticipata o in via d'urgenza il termine per l'esecuzione del servizio decorre dalla data di consegna anticipata, come risultante da verbale.

L'Amministrazione si riserva di concedere, a suo insindacabile giudizio, eventuali proroghe.

Art. 13 – PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del tempo utile come sopra stabilito, per cause addebitabili all'affidatario, sarà applicata una penale di Euro 85,77 (Ottantacinque/77) salvo il diritto dell'Amministrazione di rivalersi delle spese e dei danni ad essa derivanti dallo stesso ritardo.

Le attività e i contenuti del presente servizio potranno essere modificati ed integrati ai sensi e nel rispetto dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023.

2. solo in caso l'affidatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e pari o inferiore a 50 dipendenti e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006:

penale per mancata produzione, entro 6 mesi dalla stipula del contratto oppure, in caso di durata inferiore, entro il termine di esecuzione della prestazione, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47 comma 3 D.L. 77/2021 conv, L. 108/2021: la penalità per ogni giorno di ritardo viene stabilita in 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La suddetta mancanza sarà oggetto di comunicazione ad ANAC.

3. solo in caso l'affidatario occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti

penale per mancata produzione, entro 6 mesi dalla stipula del contratto oppure, in caso di durata inferiore, entro il termine di esecuzione della prestazione, della "Relazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte di cui all'art. 47 comma 3bis D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021: la penalità per ogni giorno di ritardo viene stabilita in 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

4. penale per mancato rispetto dell'impegno di assicurare una quota pari ad almeno il 30 per cento, delle assunzioni ulteriori necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (all'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021): la penalità viene stabilita in 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'Amministrazione procederà a tale verifica, e quindi all'eventuale applicazione della penale, prima dell'erogazione della rata di saldo e previa consegna di relativa documentazione inerente le eventuali assunzioni effettuate e/o le motivazioni dell'impossibilità di rispettare l'impegno assunto.

5. anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH, contabile di cui al precedente articolo 7bis, potranno essere applicati penali nella misura 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Art. 14 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice D.Lgs. 36/2023.

Le attività, nel rispetto dell'articolo 119 del Codice, in quanto applicabile, sono subappaltabili esclusivamente alle seguenti condizioni:

- previa autorizzazione del Committente, ai sensi della norma citata;
- che siano state indicate dall'affidatario, con apposita dichiarazione, in sede di presentazione dell'offerta;
- che non sussistano a carico del subappaltatore i motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023.

L'Affidatario e il subappaltatore sono altresì responsabili in solido, nell'esecuzione del contratto, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PN Metro PLUS, e specificamente del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, i principi trasversali nel rispetto delle specifiche norme in materia, e ove applicabili gli ulteriori principi trasversali di cui alla specifica fonte di finanziamento, nonché le apposite disposizioni previste nei documenti a base dell'affidamento.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Affidatario i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PN Metro PLUS relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, e, ove applicabili, i principi trasversali nel rispetto delle

specifiche norme in materia, e ove applicabili gli ulteriori principi trasversali di cui alla specifica fonte di finanziamento, nonché le apposite disposizioni previste nei documenti a base dell'affidamento, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021, conv. L. 108/2021, come indicati nell'articolo "clausole sociali di pari opportunità generazionali e di genere" di cui ai documenti a base dell'affidamento. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile espressamente indicate;
- se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50: - art. 47, co. 2 D.L. 77/2021 conv. L. 108/2021 . A tal fine il subappaltatore qualora, al momento del deposito del contratto di subappalto, occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità;
- l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante apposite dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi, nonché dichiarazione attestante il dato sulla titolarità effettiva;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.Lgs. 36/2023 art. 57 comma 2, laddove applicabili.

Art. 15 - REVISIONE PREZZI

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, si procederà alla revisione prezzi nelle modalità di cui all'art. 60 D.Lgs 36/23.

Art. 16 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso per l'intero servizio di progettazione è di euro 85.777,29, oltre oneri previdenziali e fiscali nella misura dovuta per legge. Rispetto alle prestazioni richieste, il compenso risulta così ripartito:

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica	
Importo del servizio di progettazione del PFTE	€ 45.085,25
Totale	€ 45.085,25

Progetto Esecutivo	
Importo del servizio di progettazione esecutiva	€ 40,692,03
Totale	€ 40.692,03

Il compenso dovuto all'operatore economico affidatario sarà liquidato, su presentazione di regolari fatture come segue:

- Progetto di Fattibilità tecnica ed economica::
 - 70% CONSEGNA PFTE
 - 30% VALIDAZIONE PFTE
- Progetto Esecutivo:
 - 70% CONSEGNA PE
 - 30% VALIDAZIONE PE

Il Responsabile del Progetto, alle scadenze sopra indicate, verifica la corretta esecuzione del servizio e invita l'affidatario ad emettere la relativa fattura. Ai fini della fatturazione elettronica, il Responsabile del Progetto comunicherà i seguenti dati da inserire in fattura: Codice IPA, CIG, CUP, Codice Intervento, Impegno, Codice beneficiario. Le fatture, intestate al Comune di Bologna, dovranno necessariamente contenere: l'indicazione del numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice ABI, codice CAB) o postale dedicato; gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che verrà comunicata a cura dell'Amministrazione.

È fatto obbligo dell'Appaltatore indicare nelle fatture emesse, con evidente dicitura, il riferimento al finanziamento erogato con fondi:

PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027

Priorità 2 - Sostenibilità Ambientale

Azione 2.2.7.2 - Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano

BO2.2.7.2.A - Impronta Verde e Neutralità Climatica

BO2.2.7.2.a.9 - Riqualificazione dello spazio pubblico all'interno del Villaggio Due Madonne

È fatto obbligo all'affidatario di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di accettazione delle fatture dell'affidatario, fatta salva la sospensione del procedimento di pagamento qualora vengano riscontrate irregolarità sulla fattura o irregolarità del DURC.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC o documento affine, sarà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

L'operatore economico è tenuto a comunicare ogni modifica relativa al proprio regime fiscale oltre ad ogni modifica significativa, da attestare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Art. 17 - RISERVATEZZA E PROPRIETÀ

L'affidatario s'impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Premesso che la proprietà intellettuale e i diritti d'autore del progetto sono riservati al professionista a norma di legge, qualsiasi utilizzazione degli elaborati prodotti dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Bologna.

Art. 18 - RECESSO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento del servizio eseguito come stabilito dall'art 123 D.Lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso avverrà attraverso formale comunicazione all'affidatario, con preavviso di almeno 20 giorni.

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art 122 D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione ha comunque il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi nell'esecuzione del servizio quando la somma delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.

In ogni caso l'affidatario ha diritto al pagamento del servizio eseguiti regolarmente, ma è tenuto al risarcimento dei danni causati all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio del servizio appaltati, o da oneri per ritardata usabilità, interessi passivi, ecc., da valutarsi in sede di liquidazione finale.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3bis e 4, del D.L. n. 77/2021 conv. L. 108/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dall'art. 8bis del presente capitolato, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito all'articolo 14, può costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 19 - CONTESTAZIONI - CONTROVERSIE

In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possono influire nell'esecuzione del servizio il Responsabile del progetto convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del progetto è comunicata all'affidatario, che ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Il Direttore del servizio redige in contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi alla D.E.C. nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del progetto con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale del servizio.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il foro competente è quello di Bologna.

Art. 20 - REVISIONE E RIELABORAZIONE DEL PROGETTO

In applicazione del correttivo al Codice degli Appalti (D. Lgs. 209/2024 recante le Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 36/2023), al cui art. 14, co 1, lett. f e art. 41, co 8 bis, D. Lgs. 36/2023 è affermato che "È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione", qualora il progetto presentato non rispetti i requisiti tecnici, normativi o qualitativi, il progettista sarà obbligato a rivedere, modificare o rielaborare il progetto a proprie spese, senza alcun costo aggiuntivo per l'amministrazione. La revisione dovrà essere effettuata senza modifiche al prezzo iniziale

concordato. Il progettista dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite e consegnare la versione rivisitata del progetto entro il termine stabilito.